



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 14 del 10-03-2020

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, compresa la temporanea modifica agli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

CONSIDERATO che, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario apportare una provvisoria modifica all'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a tutela dell'utenza e del personale dipendente, nonché assumere altre determinazioni in ossequio a quanto disposto dai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020;

DISPONE

1. A partire dalla data odierna e sino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori modifiche, l'apertura al pubblico di tutti gli uffici, compreso il Segretariato sociale a cura delle Assistenti Sociali, sarà garantita solo previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite posta elettronica con ogni singolo ufficio. I cittadini che, suonando il citofono, faranno ingresso negli uffici comunali, sono invitati a non sostare e affollare le aree immediatamente adiacenti, mantenendo precauzionalmente una distanza di almeno un metro dall'operatore e dagli altri utenti, in conformità, da ultimo, all'allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020. Tutti i settori garantiranno per quanto possibile l'ordinario funzionamento degli uffici. Le riunioni, se non strettamente necessarie, sono sospese. In caso di svolgimento, dovranno essere parimenti rispettate tutte le misure di cui al citato Allegato 1;
2. Non verranno celebrati riti civili in municipio: si dispone, quindi, di contattare l'ufficio dello stato civile per rinviare matrimoni e giuramenti;
3. Il personale, laddove possibile e concordato con il Responsabile di Servizio, viene invitato a prendere ferie o, nel caso di presenza di dipendenti con figli minori in età scolare, ad esercitare un orario flessibile, garantendo comunque le 36 ore settimanali o l'orario concordato in caso di part-time;

4. La Polizia locale è tenuta, come le altre forze di polizia e dell'ordine e su espressa indicazione del Prefetto, a vigilare sull'osservanza della distanza interpersonale di un metro in bar e ristoranti, che sono aperti solo dalle ore 06.00 alle ore 18.00. Chi violerà questa disposizione si vedrà costretto, ai sensi del decreto, a sospendere l'attività e verrà denunciato per violazione dell'art. 650 del codice penale;
5. La biblioteca civica "Giovanni Sigalotti" resta chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020;
6. L'attività socio-educativa pomeridiana è sospesa fino al 3 aprile 2020;
7. I trasporti sociali per anziani o per accedere alle terapie sono sospesi fino al 3 aprile, 2020;
8. In caso di necessità, i consigli comunali si terranno garantendo la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i consiglieri e, comunque, a porte chiuse;
9. I mercati cittadini continueranno ad esserci;
10. L'Ufficio Turistico di Piazza Castello viene chiuso fino al 3 aprile 2020;
11. La circolazione delle persone verrà consentita solo per motivi di lavoro, necessità e salute, **ANCHE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI RESIDENZA**. Dovranno essere esibiti a tal proposito tesserini di lavoro, contratti di lavoro o, in caso non si disponga di altro, autocertificazioni, che potranno essere compilate anche al momento del controllo da parte delle autorità competenti; nel sito del Comune (www.comune.sesto-al-reghena.pn.it) è disponibile tale modulistica, per chi desiderasse viaggiare con dichiarazione già pronta. Anche la polizia locale effettuerà tali controlli;
12. Dovranno essere subito chiuse tutte le sale presenti nei bar che contengono slot machine, videogiochi e simili. Chi violerà questa disposizione si vedrà costretto, ai sensi del decreto, a sospendere l'attività e verrà denunciato per violazione dell'art. 650 del codice penale;
13. Di sollecitare, laddove possibile, l'impiego di comunicazioni a mezzo PEC verso la pubblica amministrazione. Si invita ad aderire alla piattaforma di comunicazione *SmartCommunication* presente sul sito internet del Comune (www.comune.sesto-al-reghena.pn.it) per restare informati sull'evoluzione dell'emergenza e comunque sui servizi comunali;

Inoltre, **DISPONE**

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente;
- Di pubblicare apposito avviso sull'*home page* del sito istituzionale del Comune e di affiggerlo all'ingresso della sede municipale. Si invitano gli uffici ad esporre all'esterno degli stessi l'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" riportato di seguito:

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II

F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di
pubblicazione**

ORDINANZA N. 14 del 10-03-2020

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, compresa la temporanea modifica agli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 25-03-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 347.

Sesto al Reghena, 10-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 15 del 12-03-2020

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 14 del 10.03.2020. Disposizioni ulteriori ai sensi del D.P.C.M. 11.03.2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

RICHIMATA la propria precedente ordinanza n. 14 del 10.03.2020 che, in ossequio a quanto disposto dai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta tra l'altro una provvisoria modifica all'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a tutela dell'utenza e del personale dipendente;

RICHIAMATO l'art. 1 punto 6 del DPCM 11.03.2020 in ossequio del quale si rende necessario individuare le attività indifferibili delle Pubbliche Amministrazioni;

DISPONE

1. A partire dalla data odierna e sino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori modifiche, tutti gli uffici comunali sono chiusi al pubblico compresa la Delegazione comunale di Bagnarola; è garantita unicamente l'attività del servizio stato civile per atti di nascita e morte, solo previo appuntamento presso la sede Comunale sita in via Roma 1, nonché sempre su appuntamento e solo per emergenze il servizio di segretariato sociale;
2. A partire dalla data odierna e sino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori modifiche, le attività indispensabili dei seguenti servizi comunali sono garantiti con l'organico sottoindicato:

SERVIZIO	Unità in servizio
SERVIZIO TECNICO	n. 2
SQUADRA OPERAI	n. 2 + n. 1 unità per la pulizia delle sedi municipali
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	n. 1

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E SERVIZIO SOCIALE	n. 1, oltre a n. 1 assistente sociale dell'UTI Tagliamento che assicura il proprio servizio previo appuntamento telefonico e all'Assistente alla popolazione incaricato dal Sindaco sulla base della funzione 13 del Piano di emergenza di protezione civile
SERVIZIO TRIBUTI	Nessuna
SERVIZIO FINANZIARIO	nessuna unità in servizio, ad eccezione della Responsabile che potrà rientrare su chiamata in caso di attività urgenti e ferma restando la sua attività in smart working
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	n. 3 (n. 1 Comandante e n. 2 agenti) oltre a n. 1 unità di personale amministrativo sulla scorta delle necessità individuate dal Comandante;
SEGRETARIO COMUNALE	Su chiamata

3. Il personale che non risulta in servizio è tenuto a chiedere congedo ordinario (ferie) fatta salva l'applicabilità dell'art. 19 comma 3 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ad oggi in fase di chiarimento;
4. di confermare per quanto non in contrasto con il presente provvedimento il contenuto della propria precedente ordinanza n. 14 del 10 marzo 2020;
5. di incaricare i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale per quanto di competenza a dare attuazione al presente provvedimento;

Inoltre, **DISPONE**

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente;
- Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 15 del 12-03-2020

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 14 del 10.03.2020. Disposizioni ulteriori ai sensi del D.P.C.M. 11.03.2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 27-03-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 361.

Sesto al Reghena, 12-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 16 del 16-03-2020

Oggetto: Ordinanza chiusura cimiteri per emergenza epidemiologica Covid 19

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi comunali localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

CONSIDERATO che, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario chiudere i tre Cimiteri Comunali fino alla data del 25 marzo 2020 in ossequio a quanto disposto dai D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020

DISPONE

A partire dalla data odierna e sino alla data del 25 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe, la chiusura dei Cimiteri di Sesto al Reghena Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello

Inoltre, **DISPONE**

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
- Di pubblicare apposito avviso sull'*home page* del sito istituzionale del Comune e di affiggerlo all'ingresso dei Cimiteri Comunali

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 16 del 16-03-2020

**Oggetto: Ordinanza chiusura cimiteri per emergenza epidemiologica
Covid 19**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 31-03-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 371.

Sesto al Reghena, 16-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 17 del 25-03-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19. Adozione ulteriori misure urgenti per il Comune di Sesto al Reghena. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente

diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Ribadito che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato, da ultimo, il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che:

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della

contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Ritenuto pertanto di individuare le modalità applicative del DPCM (11 marzo 2020) art. 1, punto 6), e del D.L. n. 17/2020, art. 87, all'interno del Comune di Sesto al Reghena attraverso:

- la generalizzazione, fin dove possibile, del lavoro in modalità agile, senza la presenza nella sede di lavoro;
- l'individuazione da parte dei Responsabili di servizio delle attività indifferibili che richiedono per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto di un contingente individuato nella presente ordinanza;
- l'individuazione da parte dei Responsabili di servizio delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;
- l'allontanamento dal luogo di lavoro prioritariamente tramite l'utilizzazione delle ferie pregresse, dei congedi, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi, e, in subordine, tramite esenzione dal servizio dei dipendenti che non possano essere adibiti al lavoro agile e che non è necessaria la presenza nei luoghi di lavoro;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'adozione con urgenza, **fino alla data del 3 aprile 2020, salvo proroga** delle restrizioni imposte nell'ambito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, disposta dal Presidente del Consiglio di Ministri delle seguenti modalità applicative nel Comune di Sesto al Reghena del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020:
 - a) Individuare da parte dei Responsabili di servizio le attività indifferibili che richiedono **OBBLIGATORIAMENTE** per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto del seguente contingente **MASSIMO** di personale:

SERVIZIO	Unità in servizio
SERVIZIO TECNICO	n. 2
SQUADRA OPERAI	nessuna unità in servizio con reperibilità in caso di necessità di almeno un operatore; n. 1 unità per la pulizia delle sedi municipali
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	n. 1
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E SERVIZIO SOCIALE	n. 1, oltre a n. 1 assistente sociale dell'UTI Tagliamento che assicura il proprio servizio previo appuntamento telefonico e all'Assistente alla popolazione incaricato dal Sindaco sulla base della funzione 13 del Piano di emergenza di protezione civile

SERVIZIO TRIBUTI	Nessuna
SERVIZIO FINANZIARIO	nessuna unità in servizio, ad eccezione della Responsabile che potrà rientrare su chiamata in caso di attività urgenti e ferma restando la sua attività in smart working
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	n. 3 (n. 1 Comandante e n. 2 agenti) oltre a n. 1 unità di personale amministrativo sulla scorta delle necessità individuate dal Comandante;
SEGRETARIO COMUNALE	Su chiamata

- b) di precisare che il contingente sopra individuato va inteso come contingente massimo per le attività indifferibili comportanti la presenza fisica presso il luogo di lavoro. Le altre attività dovranno essere svolte in modalità agile. Per ragioni strettamente legate all'indifferibilità e all'urgenza, il contingente di cui sopra può essere incrementato di una unità, preferibilmente individuata nella figura del Responsabile di Servizio;
- c) di incaricare i Responsabili di Servizi ed il Segretario Comunale ad individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza (esempio attività di protezione civile, emergenza sanitaria, ecc), in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, prescindendo quindi dal contingentamento di cui al punto precedente, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;
- d) di incaricare i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale ad attuare per sé e per i propri collaboratori il lavoro agile per le attività non rientranti nei punti precedenti e qualora il ricorso al lavoro agile non sia possibile di dar attuazione all'istituto delle ferie pregresse, anche d'ufficio, alla banca delle ore e di altri istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, disponendo solo in ultima istanza motivando adeguatamente, secondo le disposizioni della vigente normativa, l'esonero dall'attività.

2. di confermare per quanto non in contrasto con il presente provvedimento le disposizioni delle ordinanze nn. 14/2020 e 15/2020;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Sia trasmessa a:
 - Al Servizio di Protezione civile Regionale;
 - Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena, per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 17 del 25-03-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19. Adozione ulteriori misure urgenti per il Comune di Sesto al Reghena. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 09-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 387.

Sesto al Reghena, 25-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COPIA

ORDINANZA N. 20 del 06-04-2020

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontari di protezione civile.

IL SINDACO

Premesso che in data 13/03/2020 sono emerse nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza "CORONAVIRUS" e per dare informazione e assistenza alla popolazione e che la Protezione Civile della Regione ha invitato a porre la fase operativa nel livello "Allarme" (misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica COVID-19)

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile"

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008

Vista la L.R. 64/86 ed in particolare il Piano Comunale di Protezione Civile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per l'emergenza coronavirus COVID-19"

ORDINA

1. L'attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la Sede Municipale sita in Piazza Castello, 1 – Sesto Capoluogo (in sostituzione della sede prevista dal Piano di Emergenza comunale) con le seguenti funzioni:

Funzione	Responsabile
F1 - Tecnica e di pianificazione	
F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	Referente designato da ASS competente per territorio
F4 – Volontariato	Coordinatore Comunale

F5 - Materiali e mezzi	Coordinatore Comunale
F6 - Trasporti e circolazione	
F7 - Telecomunicazioni	
F8 - Servizi Essenziali	
F9 - Censimento danni a persone e cose	
F13 - Assistenza alla popolazione	Funzionario Comunale

I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si mantengono reperibili e disponibili ad intervenire su chiamata per le vie brevi;

2. L'attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione;

3. Che a norma dell'art. 6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il geom. Edi Innocente il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Protezione Civile della Regione (protezione.civile@cetregione.fvg.it) all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Pordenone.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 20 del 06-04-2020

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontari di protezione civile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 21-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 430.

Sesto al Reghena, 06-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 21 del 06-04-2020

Oggetto: Adozione misure di sicurezza per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e giovedì destinato ai soli commercianti di generi alimentari - Ordinanza contingibile e urgente

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori

misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato le Ordinanze contingibili ed urgenti n. 3 del 19 marzo 2020, n. 4 del 21 marzo 2020 e n. 7 del 03 aprile 2020 volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID – 19;

Considerato che l'emissione dell'ordinanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 3 aprile 2020 disciplina, tra l'altro, l'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali:

- la perimetrazione nel caso di mercato all'aperto;
- presenza del varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori

Richiamato il disposto di cui all'art. 1 del DPCM 9.3.2020, che dispone che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Ritenuto pertanto di individuare le modalità applicative per l'espletamento dei mercati settimanali, del martedì nella frazione di Bagnarola e del giovedì in Sesto al Reghena, attraverso:

- la perimetrazione degli spazi destinati ed utilizzati per il mercato all'aperto;
- presenza del varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- accesso massimo consentito di 4 persone contemporaneamente, eventualmente elevabile a condizione di mantenere in ogni caso la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di individuare fino alla data del **13 aprile 2020, salvo proroga**, le modalità applicative per l'espletamento dei mercati, del martedì nella frazione di Bagnarola e del giovedì in Sesto al Reghena, attraverso:

- la perimetrazione degli spazi destinati ed utilizzati per il mercato all'aperto;
- presenza del varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- accesso massimo consentito di 4 persone contemporaneamente, eventualmente elevabile a condizione di mantenere in ogni caso la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;

di confermare per quanto non in contrasto con il presente provvedimento le disposizioni delle ordinanze nn. 14/2020, 15/2020 e 17/2020;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE che

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone;
- Sia trasmessa al Servizio di Protezione Civile Regionale;

INCARICA

- I Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena, ciascuno per quanto di competenza, a darvi attuazione anche attraverso l'ausilio della squadra comunale di protezione civile qualora necessario;

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 21 del 06-04-2020

Oggetto: Adozione misure di sicurezza per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e giovedì destinato ai soli commercianti di generi alimentari - Ordinanza contingibile e urgente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 21-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 431.

Sesto al Reghena, 06-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 23 del 09-04-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza contingibile ed urgente in merito all'apertura contingentata dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi - Via Casette - Via Risorgimento

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";

Vista la legge regionale 34/2017 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Visti altresì in particolare:

- l'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- l'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 152/2006, che nella gestione dei rifiuti comprende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”;
- l'articolo 183, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 152/2006, che tra le attività di raccolta si annoverano il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che testualmente dispongono tra l'altro “a tutti i cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale”;

Dato atto che le citate disposizioni normative prevedono una serie di disposizioni volte a limitare gli spostamenti e gli assembramenti dei cittadini al fine di limitare la diffusione della malattia;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali, sono state adottate misure volte a contenere la diffusione del COVID-19;

Preso atto che i tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento sono chiusi dal 13/03/2020;

Dato atto che presso i tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento, i residenti possono effettuare il conferimento in maniera differenziata di buona parte delle tipologie di rifiuti prodotti;

Rilevato che tra tutti i rifiuti conferibili solo il rifiuto prodotto dalla manutenzione del verde come erba e ramaglie, in quanto materiale putrescibile, può costituire con il tempo e in ragione delle condizioni climatiche problemi igienico sanitari;

Richiamata la comunicazione trasmessa via PEC in data 06/04/2020 dalla Prefettura di Pordenone che dispone che il Sindaco possa disporre e regolamentare la riapertura dei centri di raccolta comunali, nel rigoroso rispetto delle norme previste a tutela della salute pubblica e dei lavoratori interessati;

Considerato che il tessuto urbano del territorio del Comune di Sesto al Reghena è caratterizzato dalla presenza di case con giardini, siepi e alberi e pertanto il protrarsi dello stoccaggio presso le abitazioni del rifiuto prodotto dalla manutenzione del verde come erba e ramaglie costituisce soprattutto in questa stagione un problema igienico sanitario;

Ritenuto pertanto necessario disporre la riapertura dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento, esclusivamente per il conferimento del rifiuto verde (erba e ramaglie), stabilendo al contempo modalità organizzative ed obblighi comportamentali a carico degli utenti volti atti ad impedire il contatto tra persone e cose nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

ORDINA

1. La riapertura dei tre centri di raccolta rispettivamente ubicati a Sesto Capoluogo in Viale degli Olmi, in frazione Bagnarola in Via Casette ed in frazione Ramuscello in Via Risorgimento, limitatamente al solo conferimento del **rifiuto verde (erba e ramaglie)**, nelle seguenti giornate:
 - **Sesto al Reghena - mercoledì 15 aprile e mercoledì 29 aprile;**
 - **Bagnarola - sabato 18 aprile e sabato 02 maggio;**
 - **Ramuscello - lunedì 20 aprile e lunedì 04 maggio.**
2. di istituire, al fine di evitare code ed assembramenti, che le modalità di accesso ai centri di raccolta venga contingentato con orario definito in base ai cognomi dei fruitori e con il seguente scaglionamento:
 - Dalle ore **8.00** alle **10.00** fruitori con cognomi dalla lettera **A** alla **D**
 - Dalle ore **10.00** alle **12.30** fruitori con cognomi dalla lettera **E** alla **M**
 - Dalle ore **14.30** alle **16.00** fruitori con cognomi dalla lettera **N** alla **S**
 - Dalle ore **16.00** alle **17.30** fruitori con cognomi dalla lettera **T** alla **Z**
3. di istituire, inoltre che:

- a) l'identificazione da parte del personale addetto avverrà avendo cura di garantire il contesto di sicurezza;
- b) l'addetto del centro di raccolta provvederà ad autorizzare l'accesso al perimetro recintato del centro di raccolta, ad un solo utente alla volta secondo l'ordine di arrivo, il quale indossando mascherina di protezione e guanti, provvederà con la massima premura a depositare il rifiuto per poi risalire nel proprio mezzo e uscire dal centro di raccolta senza ulteriori soste o fermate.

RACCOMANDA

1. il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie in merito al contenimento del contagio da COVID-19 ed in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio, mediante l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;

AVVERTE

1. che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;
2. le presenti disposizioni rimangono vigenti fino al 04 maggio 2020 compreso.

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata all'albo pretorio telematico;
 - sia data ampia comunicazione e diffusione utilizzando tutti i mezzi attualmente a disposizione;
 - sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE ALTRESI' CHE

- la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Ambiente Servizi s.p.a. che provvederà all'attuazione della presente atto, dotando il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Prefettura di Pordenone;
 - Questura di Pordenone;
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente;

- Arpa – FVG;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO).

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO

F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 23 del 09-04-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza contingibile ed urgente in merito all'apertura contingentata dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi - Via Casette - Via Risorgimento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 24-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 450.

Sesto al Reghena, 09-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 24 del 15-04-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19. Adozione misure urgenti per il Comune di Sesto al Reghena. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Modifica ed integrazione propria precedente ordinanza n. 17 del 25.03.2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla

chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

Ribadito che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato, da ultimo, il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che:

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 17 del 25.03.2020, adottata con urgenza al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea nonché di evitare il più possibile la creazione di situazioni estremamente rischiose atte a creare potenziali;

Visto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.04.2020 con il quale è stata tra l'altro prevista la ripresa di alcune attività economiche

Viste altresì le ordinanze n. 9/PC dell'11.04.2020 e n. 10/PC del 13.04.2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. che le modalità applicative delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate con proprio precedente provvedimento n.17 del 25.03.2020 per il Comune di Sesto al Reghena siano sostituite dalle presenti **fino al 03 maggio 2020**:
 - a) Individuare da parte dei Responsabili di servizio le attività indifferibili che richiedono **OBBLIGATORIAMENTE** per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto del seguente contingente **MASSIMO** di personale:

SERVIZIO	Unità in servizio
SERVIZIO TECNICO	n. 2
SQUADRA OPERAI	tutte le unità in servizio oltre ad n. 1 unità per la pulizia delle sedi municipali
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	n. 1
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E SERVIZIO SOCIALE	n. 2, oltre a n. 1 assistente sociale dell'UTI Tagliamento che assicura il proprio servizio previo appuntamento telefonico e all'Assistente alla popolazione incaricato dal Sindaco sulla base della funzione 13 del Piano di emergenza di protezione civile
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZIO FINANZIARIO	n.1 in servizio, oltre alla Responsabile che potrà rientrare su chiamata in caso di attività urgenti e ferma restando la sua attività in smart working
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	n. 3 (n. 1 Comandante e n. 2 agenti) oltre a n. 1 unità di personale amministrativo sulla scorta delle necessità individuate dal Comandante;
SEGRETARIO COMUNALE	Su chiamata

- b) di precisare che il contingente sopra individuato va inteso come contingente massimo per le attività indifferibili comportanti la presenza fisica presso il luogo di lavoro. Le altre attività dovranno essere svolte in modalità agile. Per ragioni strettamente legate all'indifferibilità e all'urgenza, il contingente di cui sopra può essere incrementato di una unità, preferibilmente individuata nella figura del Responsabile di Servizio;
- c) di incaricare i Responsabili di Servizi ed il Segretario Comunale ad individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza (esempio attività di protezione civile,

emergenza sanitaria, ecc), in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, prescindendo quindi dal contingentamento di cui al punto precedente, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;

d) di incaricare i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale ad attuare per sé e per i propri collaboratori il lavoro agile per le attività non rientranti nei punti precedenti e qualora il ricorso al lavoro agile non sia possibile di dar attuazione all'istituto delle ferie pregresse, anche d'ufficio, alla banca delle ore e di altri istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, disponendo solo in ultima istanza motivando adeguatamente, secondo le disposizioni della vigente normativa, l'esonero dall'attività;

2). Di stabilire che tutti gli uffici comunali possono **ricevere il pubblico solo su appuntamento** e che i cittadini avranno accesso alla sede comunale solo qualora siano muniti di guanti e mascherina;

3) Di stabilire che tutti i dipendenti in servizio devono essere muniti di guanti e mascherina;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Alla Prefettura di Pordenone
- Sia trasmessa a:

Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena per il seguito di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 24 del 15-04-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19. Adozione misure urgenti per il Comune di Sesto al Reghena. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Modifica ed integrazione propria precedente ordinanza n. 17 del 25.03.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-04-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 462.

Sesto al Reghena, 15-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 26 del 30-04-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid-19. Adozione misure urgenti per il Comune di Sesto al Reghena. Ricognizione, modifica ed integrazione propri precedenti provvedimenti contingibili ed urgenti.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla

chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Ribadito che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato, da ultimo, il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che:

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.

Visto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020;

Viste altresì le ordinanze n. 9/PC dell'11.04.2020, n. 10/PC del 13.04.2020 e da ultimo n.11/PC del 26/04/2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che per i provvedimenti ministeriali e regionali succitati prevedono tra l'altro la riapertura di diversi cantieri e di alcune attività economiche;

Preso altresì atto che a partire dal mese di maggio p.v. dovranno essere avviate le misure di sostegno alle famiglie disciplinate dalle disposizioni regionali e nazionali (contributi per abbattimento canoni di locazione, carta famiglia, *bonus* energia elettrica, incentivo regionale natalità, ecc.); che, in relazione al punto precedente, è assolutamente opportuno che vengano adottate tutte le misure tecnologiche utili a consentire la gestione telematica *online* delle suddette misure quale modalità ordinaria;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 14 del 10.03.2020, n. 15 del 12.03.2020, n. 16 del 16.03.2020, n. 17 del 25.03.2020, n. 21 del 06.04.2020 e n. 24 del 15.04.2020, adottate con urgenza al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea nonché di evitare il più possibile la creazione di situazioni estremamente rischiose;

Ravvisata la necessità di contemperare le misure urgenti adottate al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le necessarie attività indifferibili che richiedono la presenza in servizio del personale dipendente e di aggiornare o confermare i propri precedenti provvedimenti in ordine alla fruizione da parte dei cittadini ai diversi servizi o spazi pubblici;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. che le modalità applicative delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate da ultimo con proprio precedente provvedimento n. 24 del 15.04.2020 per il Comune di Sesto al Reghena siano sostituite dalle presenti a **partire dal 04 maggio e fino al 17 maggio 2020**:
 - a) individuare da parte dei Responsabili di servizio le attività indifferibili che richiedono necessariamente per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto del seguente contingente di personale:

SERVIZIO	Unità in servizio
SERVIZIO TECNICO	n. 3
SQUADRA OPERAI	tutte le unità in servizio oltre ad n. 1 unità per la pulizia delle sedi municipali
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	n. 2 (eventualmente ruotando il personale che svolge funzioni trasversali anche per i servizi demografici)
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, COMMERCIO E SERVIZIO SOCIALE	n. 3, oltre a n. 1 assistente sociale dell'UTI Tagliamento che assicura il proprio servizio previo appuntamento telefonico e all'Assistente alla popolazione incaricato dal Sindaco sulla base della funzione 13 del Piano di emergenza di protezione civile. Nelle giornate di martedì (al mattino) e mercoledì (tutto il giorno) la presenza in servizio dell'addetto al commercio deve

	essere organizzata in modo da occupare le postazioni di lavoro assicurando sempre e in ogni caso il massimo distanziamento personale e i dispositivi di protezione.
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZIO FINANZIARIO	n.1 in servizio, oltre alla Responsabile che potrà rientrare su chiamata in caso di attività urgenti e ferma restando la sua attività in <i>smart working</i>
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	n. 3 (n. 1 Comandante e n. 2 agenti) oltre a n. 1 unità di personale amministrativo sulla scorta delle necessità individuate dal Comandante;
SEGRETARIO COMUNALE	In servizio

- b) di precisare che il contingente sopra individuato va inteso come contingente per le attività indifferibili comportanti la presenza fisica presso il luogo di lavoro; le altre attività dovranno essere svolte in modalità agile. Per ragioni strettamente legate all'indifferibilità e all'urgenza, il contingente di cui sopra può essere incrementato di una unità, preferibilmente individuata nella figura del Responsabile di Servizio;
- c) di incaricare i Responsabili di Servizi ed il Segretario Comunale ad individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza (esempio attività di protezione civile, emergenza sanitaria, ecc.), in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, prescindendo quindi dal contingentamento di cui al punto precedente, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;
- d) di incaricare i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale ad attuare per sé e per i propri collaboratori il lavoro agile per le attività non rientranti nei punti precedenti e qualora il ricorso al lavoro agile non sia possibile, di dar attuazione all'istituto delle ferie pregresse, anche d'ufficio, alla banca delle ore e di altri istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, disponendo solo in ultima istanza e motivando adeguatamente, secondo le disposizioni della vigente normativa, l'esonero dall'attività;
- 2) Di stabilire che tutti gli uffici comunali possono **ricevere il pubblico solo su appuntamento** e che i cittadini avranno accesso alla sede comunale solo qualora siano muniti di mascherina;
- 3) Di stabilire che tutti i dipendenti in servizio devono essere muniti di mascherina;
- 4) Di stabilire che fino al 17 maggio 2020, salvo diverse disposizioni ministeriali o proroghe**
- rimane confermato il divieto di celebrazione di riti civili in municipio;
 - l'attività socio-educativa pomeridiana continuerà ad essere sospesa;
 - i trasporti sociali continueranno ad essere sospesi;
 - la biblioteca civica "Giovanni Sigalotti" continuerà a rimanere chiusa;
 - l'Ufficio Turistico di Piazza Castello continuerà a rimanere chiuso
 - la Delegazione comunale di Bagnarola continuerà a rimanere chiusa;
- 5) di stabilire a partire **dal 04 maggio 2020** la riapertura dei cimiteri di Sesto al Reghena, Bagnarola e Ramuscello, fermo restando che le celebrazioni funebri sono consentite con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino ad un massimo di 15 persone indossando protezioni delle vie respiratorie ed osservando la distanza di almeno un metro (DPCM 26/04/2020);

- 6) di confermare **fino al 17 maggio 2020**, salvo proroga, la propria precedente ordinanza n. 21 del 06/04/2020 in ordine alle misure di sicurezza adottate per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e giovedì per i soli commercianti di generi alimentari;
- 7) di demandare a specifica ordinanza la disciplina inerente all'apertura **dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi - Via Casette - Via Risorgimento**

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Alla Prefettura di Pordenone
- Sia trasmessa a:

Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena per il seguito di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 26 del 30-04-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid-19. Adozione misure urgenti per il Comune di Sesto al Reghena. Ricognizione, modifica ed integrazione propri precedenti provvedimenti contingibili ed urgenti.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-05-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 539.

Sesto al Reghena, 30-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 27 del 30-04-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 19 - Ordinanza contingibile ed urgente in merito all'apertura contingentata dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi, Via Casette e Via Risorgimento.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;

Vista la legge regionale 34/2017 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”;

Visti altresì in particolare:

- l'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- l'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 152/2006, che nella gestione dei rifiuti comprende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario";
- l'articolo 183, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 152/2006, che tra le attività di raccolta si annoverano il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che testualmente dispongono tra l'altro "a tutti i cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale";

Dato atto che le citate disposizioni normative prevedono una serie di disposizioni volte a limitare gli spostamenti e gli assembramenti dei cittadini al fine di limitare la diffusione della malattia;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali, sono state adottate misure volte a contenere la diffusione del COVID-19;

Preso atto che i tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento sono chiusi dal 13/03/2020;

Dato atto che presso i tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento, i residenti possono effettuare il conferimento in maniera differenziata di buona parte delle tipologie di rifiuti prodotti;

Richiamata la comunicazione trasmessa via PEC in data 06/04/2020 dalla Prefettura di Pordenone che dispone che il Sindaco possa disporre e regolamentare la riapertura dei centri di raccolta comunali, nel rigoroso rispetto delle norme previste a tutela della salute pubblica e dei lavoratori interessati;

Richiamata inoltre l'ordinanza n° 23 del 09.04.2020 con la quale si autorizzava l'apertura contingentata dei centri di raccolta per il conferimento del solo verde e ramaglie;

Vista la nota della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile di Udine pervenuta in data 15.04.2020 in merito alle modalità di apertura dei centri di raccolta dei rifiuti;

Vista ora la nota del 22.04.2020 di Ambiente Servizi con la quale ha comunicato la disponibilità all'apertura completa dei centri di raccolta a far data dal 27.04.2020 con contingentamento degli ingressi, oltre a confermare le precedenti regole di comportamento a carico degli utenti atti ad impedire il contatto tra persone e cose, nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario disporre la riapertura straordinaria dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento per il conferimento di tutti i rifiuti normalmente ammessi, stabilendo al contempo modalità organizzative ed obblighi comportamentali a carico degli utenti volti atti ad impedire il contatto tra persone e cose nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

ORDINA

1. La riapertura dei tre centri di raccolta rispettivamente ubicati a Sesto Capoluogo in Viale degli Olmi, in frazione Bagnarola in Via Casette ed in frazione Ramuscello in Via Risorgimento, per il conferimento di tutti i rifiuti normalmente ammessi, nelle seguenti giornate:
 - **Sesto al Reghena - mercoledì 13.05.2020**
 - **Bagnarola - sabato 02 maggio e sabato 16 maggio;**
 - **Ramuscello - lunedì 04 maggio e lunedì 18 maggio.**
2. di istituire, al fine di evitare code ed assembramenti, che le modalità di accesso ai centri di raccolta venga contingentato con orario definito in base ai cognomi dei fruitori e con il seguente scaglionamento:
 - Dalle ore **8.00** alle **10.00** fruitori con cognomi dalla lettera **A** alla **D**
 - Dalle ore **10.00** alle **12.30** fruitori con cognomi dalla lettera **E** alla **M**
 - Dalle ore **14.30** alle **16.00** fruitori con cognomi dalla lettera **N** alla **S**
 - Dalle ore **16.00** alle **17.30** fruitori con cognomi dalla lettera **T** alla **Z**

3. di istituire, inoltre che:
 - a) l'identificazione da parte del personale addetto avverrà avendo cura di garantire il contesto di sicurezza;
 - b) l'addetto del centro di raccolta provvederà ad autorizzare l'accesso al perimetro recintato del centro di raccolta, ad un solo utente alla volta secondo l'ordine di arrivo, il quale indossando mascherina di protezione e guanti, provvederà con la massima premura a depositare il rifiuto per poi risalire nel proprio mezzo e uscire dal centro di raccolta senza ulteriori soste o fermate.

RACCOMANDA

1. il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie in merito al contenimento del contagio da COVID-19 ed in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio, mediante l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;

AVVERTE

1. che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;
2. le presenti disposizioni rimangono vigenti fino al 18 maggio 2020 compreso.

DISPONE

- La revoca dell'ordinanza n° 23 emessa il 09.04.2020;
- Che la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata all'albo pretorio telematico;
 - sia data ampia comunicazione e diffusione utilizzando tutti i mezzi attualmente a disposizione;
 - sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE ALTRESI' CHE

- la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Ambiente Servizi s.p.a. che provvederà all'attuazione della presente atto, dotando il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Prefettura di Pordenone;
 - Questura di Pordenone;

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente;
- Arpa – FVG;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO).

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 27 del 30-04-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 19 - Ordinanza contingibile ed urgente in merito all'apertura contingentata dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi, Via Casette e Via Risorgimento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-05-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 540.

Sesto al Reghena, 30-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 30 del 18-05-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid 19. Modifica ed integrazione propria precedente ordinanza n. 24 del 15.04.2020 relativa alla modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei servizi

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

RICHIAMATI, in particolare i punti:

"11. che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza: a) ristorazione b) attività turistiche (balneazione) c) strutture ricettive d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) e) commercio al dettaglio f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) g) uffici aperti al pubblico h) piscine i) palestre l) manutenzione del verde m) musei, archivi e biblioteche

12. che siano consentite le seguenti altre attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all'allegato 10 del DPCM 17.5.2020: a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5; b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili; c) scuole guida; d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari; e) attività di produzione dei teatri;

13. che sia consentita la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato";

RITENUTO di dare seguito a quanto consentito al richiamato punto 12, procedendo quindi alla modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato;
2. Di stabilire che la presente ordinanza ha valore fino al 31 dicembre 2020;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia trasmessa a:
 - Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena, per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 30 del 18-05-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid 19. Modifica ed integrazione propria precedente ordinanza n. 24 del 15.04.2020 relativa alla modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei servizi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 02-06-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 615.

Sesto al Reghena, 18-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 31 del 19-05-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid 19. Modifica ed integrazione propria precedente ordinanza n. 26 del 30.04.2020 relativa alla modifica degli orari di apertura degli uffici comunali

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra

l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

Ribadito che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato, da ultimo, il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che:

1. *Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
3. *Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020;

Viste altresì le ordinanze nn. 9/PC, 10/PC, 11/PC e da ultimo 14/PC del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che per i provvedimenti ministeriali e regionali succitati prevedono tra l'altro la riapertura di diversi cantieri e della maggior parte delle attività economiche;

Preso altresì atto che a partire dal mese di maggio p.v. dovranno essere avviate le misure di sostegno alle famiglie disciplinate dalle disposizioni regionali e nazionali (contributi per abbattimento canoni di locazione, carta famiglia, *bonus* energia elettrica, incentivo regionale natalità, ecc.); che, in relazione al punto precedente, è assolutamente opportuno che vengano adottate tutte le misure tecnologiche utili a consentire la gestione telematica *online* delle suddette misure quale modalità ordinaria;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 14 del 10.03.2020, n. 15 del 12.03.2020, n. 16 del 16.03.2020, n. 17 del 25.03.2020, n. 21 del 06.04.2020, n. 24 del 15.04.2020 e n. 26 del 30 aprile 2020, adottate con urgenza al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea nonché di evitare il più possibile la creazione di situazioni estremamente rischiose;

Ravvisata la necessità di contemperare le misure urgenti adottate al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le necessarie attività indifferibili che richiedono la presenza in servizio del personale dipendente e di aggiornare o confermare i propri precedenti provvedimenti in ordine alla fruizione da parte dei cittadini ai diversi servizi o spazi pubblici;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e le linee guida allegate;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. che le modalità applicative delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate da ultimo con proprio precedente provvedimento n. 26 del 30 aprile 2020 per il Comune di Sesto al Reghena siano sostituite dalle presenti a **partire dal 19 maggio e fino al 3 giugno 2020**;
2. individuare da parte dei Responsabili di servizio le attività indifferibili che richiedono necessariamente per il loro espletamento la presenza fisica dei dipendenti nella sede di lavoro, nel rispetto del seguente contingente di personale:

SERVIZIO	Unità in servizio
SERVIZIO TECNICO	n. 3
SQUADRA OPERAI	tutte le unità in servizio oltre ad n. 1 unità per la pulizia delle sedi municipali
SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	n. 2 (eventualmente ruotando il personale che svolge funzioni trasversali anche per i servizi demografici)
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, COMMERCIO E SERVIZIO SOCIALE	n. 3, oltre a n. 1 assistente sociale dell'UTI Tagliamento che assicura il proprio servizio previo appuntamento telefonico e all'Assistente alla popolazione incaricato dal Sindaco sulla base della funzione 13 del Piano di emergenza di protezione civile. Nelle giornate di martedì (al mattino) e mercoledì (tutto il giorno) la presenza in servizio dell'addetto al commercio deve essere organizzata in modo da occupare le postazioni di lavoro assicurando sempre e in ogni caso il massimo distanziamento personale (comunque non inferiore a 1 metro) e i dispositivi di protezione.
SERVIZIO TRIBUTI E SERVIZIO FINANZIARIO	n.1 in servizio, oltre alla Responsabile che potrà rientrare su chiamata in caso di attività urgenti e ferma restando la sua attività in <i>smart working</i>
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	n. 3 (n. 1 Comandante e n. 2 agenti) oltre a n. 1 unità di personale amministrativo sulla scorta delle necessità individuate dal Comandante;
SEGRETARIO COMUNALE	In servizio

3. di precisare che il contingente sopra individuato va inteso come contingente per le attività indifferibili comportanti la presenza fisica presso il luogo di lavoro; le altre attività dovranno essere svolte in modalità agile. Per ragioni strettamente legate all'indifferibilità e all'urgenza, il contingente di cui sopra può essere incrementato di una unità, preferibilmente individuata nella figura del Responsabile di Servizio;
4. di incaricare i Responsabili di Servizi e il Segretario Comunale di individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza (esempio attività di protezione civile, emergenza sanitaria, ecc.), in attesa di indicazioni fornite dagli organi di governo cui istituzionalmente compete la gestione dell'emergenza, che devono essere assicurate senza alcuna restrizione, prescindendo quindi dal contingentamento di cui al punto precedente, secondo l'organizzazione ordinaria già in essere;
5. di incaricare i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale di attuare per sé e per i propri collaboratori il lavoro agile per le attività non rientranti nei punti precedenti e qualora il ricorso al lavoro agile non sia possibile, di dar attuazione all'istituto delle ferie pregresse, anche d'ufficio, alla banca delle ore e di altri istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, disponendo solo in ultima istanza e motivando adeguatamente, secondo le disposizioni della vigente normativa, l'esonero dall'attività;
6. Di stabilire che:
 - a. tutti gli uffici comunali – compresa la Delegazione Comunale di Bagnarola - possono ricevere il pubblico solo su appuntamento, da fissare di norma nell'arco temporale che corrisponde agli orari di apertura al pubblico usuali e precedenti l'emergenza epidemiologica COVID-19;
 - b. i cittadini avranno accesso alla sede comunale solo qualora siano muniti di mascherina;
 - c. valgono a tal fine le linee guida nazionali e regionali emesse tempo per tempo nella materia di cui si tratta;

7. Di stabilire che anche tutti i dipendenti in servizio devono essere muniti di mascherina; valgono a tal fine le linee guida nazionali e regionali emesse tempo per tempo nella materia di cui si tratta;
8. Di stabilire che fino al 3 giugno 2020, salvo diverse disposizioni ministeriali o proroghe:
 - a. l'attività socio-educativa pomeridiana continuerà ad essere sospesa;
 - b. i trasporti sociali continueranno ad essere sospesi;
 - c. l'Ufficio turistico di Piazza Castello è chiuso.
9. di stabilire che fino al 3 giugno 2020 la Biblioteca Civica "Giovanni Sigalotti" osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

lunedì	Martedì	Mercoledì	Venerdì	Sabato
Dalle 14.30 alle 18.30	Dalle 9 alle 13	Dalle 14.30 alle 18.30	Dalle 9 alle 13	Dalle 9 alle 12

precisando che in tal modo si ampliano sia le giornate di accesso, sia le aperture antimeridiane, in un periodo nel quale l'attività scolastica è sospesa;

10. di precisare che fino al 3 giugno 2020 l'accesso alla Biblioteca Civica Giovanni Sigalotti potrà avvenire solo previo appuntamento, un utente alla volta (fanno eccezione i minori di età accompagnati da un adulto), fissato, telefonando, nelle giornate e negli orari di cui al punto 9, al numero 0434 693961, o scrivendo una mail a biblioteca@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it e che sarà consentita di norma solo l'attività di prestito e restituzione dei libri; valgono a tal fine le linee guida nazionali e regionali emesse tempo per tempo nella materia di cui si tratta;
11. di stabilire, fino al 3 giugno 2020, che l'orario di apertura al pubblico della Delegazione Comunale di Bagnarola è il seguente:

lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
CHIUSO	8.30-13.00	8.30-13.00 e 15.00-18.00	CHIUSO	8.30-13.00

12. di precisare che anche per accedere alla Delegazione comunale di Bagnarola è necessario fissare un appuntamento, nelle giornate e negli orari sopraindicati, telefonando al numero 0434-688088 o scrivendo a delegazione@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it ;
13. di demandare a specifiche ordinanze la disciplina inerente all'apertura dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi - Via Casette - Via Risorgimento e del commercio sulle aree pubbliche (mercati).

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Alla Prefettura di Pordenone
- Sia trasmessa a:

Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena per il seguito di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle

specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO

F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 31 del 19-05-2020

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi della pandemia da Covid 19. Modifica ed integrazione propria precedente ordinanza n. 26 del 30.04.2020 relativa alla modifica degli orari di apertura degli uffici comunali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 03-06-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 619.

Sesto al Reghena, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 32 del 19-05-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Ordinanza di riapertura ordinaria dei tre centri di raccolta comunali di Viale degli Olmi, Via Casette e Via Risorgimento con decorrenza 20.05.2020

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";

Vista la legge regionale 34/2017 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Visti altresì in particolare:

- l'articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

- l'articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 152/2006, che nella gestione dei rifiuti comprende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario";
- l'articolo 183, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 152/2006, che tra le attività di raccolta si annoverano il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che testualmente dispongono tra l'altro "a tutti i cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale";

Dato atto che le citate disposizioni normative prevedono una serie di disposizioni volte a limitare gli spostamenti e gli assembramenti dei cittadini al fine di limitare la diffusione della malattia;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali, sono state adottate misure volte a contenere la diffusione del COVID-19;

Preso atto che i tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento sono chiusi dal 13/03/2020;

Dato atto che presso i tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento, i residenti possono effettuare il conferimento in maniera differenziata di buona parte delle tipologie di rifiuti prodotti;

Richiamata la comunicazione trasmessa via PEC in data 06/04/2020 dalla Prefettura di Pordenone che dispone che il Sindaco possa disporre e regolamentare la riapertura dei centri di raccolta comunali, nel rigoroso rispetto delle norme previste a tutela della salute pubblica e dei lavoratori interessati;

Richiamata inoltre l'ordinanza n° 23 del 09.04.2020 con la quale si autorizzava l'apertura contingentata dei centri di raccolta per il conferimento del solo verde e ramaglie;

Vista la nota della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile di Udine pervenuta in data 15.04.2020 in merito alle modalità di apertura dei centri di raccolta dei rifiuti;

Vista ora la nota del 22.04.2020 di Ambiente Servizi con la quale ha comunicato la disponibilità all'apertura completa dei centri di raccolta a far data dal 27.04.2020 con contingentamento degli ingressi, oltre a confermare le precedenti regole di comportamento a carico a carico degli utenti atti ad impedire il contatto tra persone e cose, nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario disporre la riapertura ordinaria dei tre Centri di Raccolta comunali di Viale degli Olmi – Via Casette – Via Risorgimento per il conferimento di tutti i rifiuti normalmente ammessi, stabilendo al contempo modalità organizzative ed obblighi comportamentali a carico degli utenti volti atti ad impedire il contatto tra persone e cose nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

ORDINA

1. La riapertura dei tre centri di raccolta rispettivamente ubicati a Sesto Capoluogo in Viale degli Olmi, in frazione Bagnarola in Via Casette ed in frazione Ramuscello in Via Risorgimento, per il conferimento di tutti i rifiuti normalmente ammessi, con orario ordinario a partire dal **20 maggio 2020**;
2. Di rammentare che l'orario ordinario prevede le seguenti aperture:
 - **Sesto al Reghena - mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.30 e sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00;**
 - **Bagnarola - mercoledì dalle ore 8.00 alle 10.30 e sabato dalle ore 14.30 alle ore 17.30;**
 - **Ramuscello - mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30;**
3. di istituire, inoltre che:
 - a) l'identificazione da parte del personale addetto avverrà avendo cura di garantire il contesto di sicurezza;
 - b) l'addetto del centro di raccolta provvederà ad autorizzare l'accesso al perimetro recintato del centro di raccolta, ad un solo utente alla volta secondo l'ordine di arrivo, il quale indossando mascherina di protezione e guanti, provvederà con la massima premura a depositare il rifiuto per poi risalire nel proprio mezzo e uscire dal centro di raccolta senza ulteriori soste o fermate.

RACCOMANDA

1. il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie in merito al contenimento del contagio da COVID-19 ed in particolare di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e di fare uso di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio, mediante l'uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;

AVVERTE

1. che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

DISPONE

- La revoca dell'ordinanza n° 27 emessa il 30.04.2020;
- Che la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata all'albo pretorio telematico;
 - sia data ampia comunicazione e diffusione utilizzando tutti i mezzi attualmente a disposizione;
 - sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE ALTRESI' CHE

- la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Ambiente Servizi s.p.a. che provvederà all'attuazione della presente atto, dotando il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Prefettura di Pordenone;
 - Questura di Pordenone;
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente;
 - Arpa – FVG;
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO).

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 32 del 19-05-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Ordinanza di riapertura ordinaria dei tre centri di raccolta comunali di Viale degli Olmi, Via Casette e Via Risorgimento con decorrenza 20.05.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 03-06-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 621.

Sesto al Reghena, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 33 del 26-05-2020

Oggetto: Attuazione delle linee guida di cui all'all. 17 del D.P.C.M. del 17.05.2020 per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14/PC del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" al punto n. 11 lettera f) del dispositivo, viene consentito lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto delle specifiche linee guida allegate all'ordinanza stessa facenti parte integrante e sostanziale del DPCM 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19" che si riportano di seguito:

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
 - Corsie mercatali a senso unico;
 - Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
 - Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
 - Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

CONSIDERATO che, limitatamente al mercato settimanale che si tiene nella giornata di martedì a Bagnarola, e a quello sperimentale del giovedì a Sesto al Reghena Capoluogo, stante l'esiguo numero dei posteggi assegnati e in attività rimangono confermate le disposizioni già previste con l'ordinanza sindacale n. 21 del 06.04.2020 in quanto ritenute compatibili con le linee guida attualmente in vigore;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati di Bagnarola Sesto Capoluogo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15.04.2009, modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 19.02.2011;

VISTO l'art. 3 comma 2 del D.L. 25.03.2020 n. 19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. lo svolgimento del mercato settimanale del martedì in Bagnarola e del giovedì nel Capoluogo (quest'ultimo in regime sperimentale) secondo le "Linee Guida COVID 19 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche – DPCM 17.05.2020", nelle aree identificate nelle allegate planimetrie A ("Bagnarola") e B (Sesto Capoluogo) facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza e nel rispetto di:

allegato c) linee guida regionali (rif. ordinanza n. 14 PC del 17.05.2020)

allegato d) indicazioni per i mercati e per il commercio itinerante sulle aree pubbliche

allegato e) cartellonistica;

2. di non consentire la partecipazione agli operatori precari;

DISPONE CHE

il supporto logistico per l'allestimento delle aree di mercato compresa la segnaletica necessaria sia eseguito dal personale comunale secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente.

La presente ordinanza ha validità fino all'emanazione di disposizioni normative di modifica delle modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche relativamente ai mercati.

La presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- sia comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone.

AVVISA

L'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19

Avverso il presente atto è ammesso presentare ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO

F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 33 del 26-05-2020

Oggetto: Attuazione delle linee guida di cui all'all. 17 del D.P.C.M. del 17.05.2020 per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 10-06-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 649.

Sesto al Reghena, 26-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 34 del 04-06-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente: adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia Covid-19 per il Comune di Sesto al Reghena

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 la pandemia da COVID-19 e quindi lo stato di emergenza di sanità pubblica mondiale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità

di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Ribadito che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con

riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che: *1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle

ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista l'Ordinanza n. 16/PC del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha ulteriormente modificato e attenuato il regime delle restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica in atto;

Dato atto che, tenendo conto della normativa suesposta con le proprie precedenti ordinanze nn. 14-15-16-17-20-21-22-23-24-26-27-30-31-33-33/2020, si interveniva con urgenza al fine garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea nonché di evitare il più possibile la creazione di situazioni estremamente rischiose atte a creare potenziali contagi;

Considerato inoltre che i propri provvedimenti disciplinavano anche l'accesso agli uffici comunali nella fase di emergenza;

Vista la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 04/05/2020 rubricata *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Dato atto che la direttiva, vista la graduale riapertura delle attività economiche (cosiddetta fase due), dispone che *“la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative”*;

Visto il D.L. 34/2020 meglio definito come *“Decreto rilancio”* il quale dispone che *“al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione”*;

Ritenuto pertanto di intervenire, modificando le precedenti ordinanze, adottando misure idonee ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti anche in relazione alla progressiva e completa riapertura delle attività economiche, comunque in sicurezza;

Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'adozione, a partire dal prossimo 5 giugno 2020 e fino a revoca espressa, delle seguenti misure volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'utenza legate all'emergenza sanitaria COVID-19:
- i Responsabili di Servizio, nell'ambito nella propria autonomia organizzativa, adeguino il lavoro in modalità agile proprio e dei propri collaboratori, in funzione delle esigenze di presenza in ufficio, soprattutto in considerazione del progressivo e graduale riavvio delle attività economico-sociali nonché del fatto che il lavoro agile, ancorché modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella pubblica amministrazione, deve essere temperato con la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti;
 - L'accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza avverrà con priorità per le attività urgenti e indifferibili, privilegiando la modalità dell'appuntamento telefonico o con altre forme digitali, favorendo ove possibile l'interlocuzione in modalità telematica a distanza;
 - La generalità degli uffici comunali (ad eccezione di quelli specificati nei punti successivi) osservino il seguente orario di apertura al pubblico:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Martedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Mercoledì	10.00 – 12.45	16 - 18.15
Giovedì	10.00 – 12.45	
Venerdì	10.00 – 12.45	
Sabato	9.00 – 11.45 (Solo servizi demografici di Palazzo Burovich)	

- d) L'ufficio vigili osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Mercoledì	CHIUSO	CHIUSO
Giovedì	CHIUSO	CHIUSO
Venerdì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Sabato	CHIUSO	

- e) La biblioteca civica osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	14.30 – 18.30
Martedì	CHIUSO	CHIUSO
Mercoledì	CHIUSO	14.30 – 18.30
Giovedì	CHIUSO	CHIUSO
Venerdì	CHIUSO	14.30 – 18.30
Sabato	9 – 12.00	

f) L'ufficio commercio osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Mercoledì	10.00 – 12.45	16 - 18.15
Giovedì	CHIUSO	
Venerdì	CHIUSO	
Sabato	CHIUSO	

g) La Delegazione comunale di Bagnarola osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	8.30 – 13.00	CHIUSO
Mercoledì	8.30 – 13.00	15-18
Giovedì	CHIUSO	CHIUSO
Venerdì	8.30 – 13.00	
Sabato	CHIUSO	

h) L'ufficio turistico osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	9-12	15-18
Mercoledì	9-12	15-18
Giovedì	9-12	15-18
Venerdì	9-12	15-18
Sabato	10-12	15-18
Domenica	10-12	15-18

2. A tutti gli interessati, **il rispetto** delle norme di legge e dei protocolli, anche aziendali, volti alla tutela della salute propria e altrui e alla sicurezza degli ambienti, raccomandando non solo il rispetto delle disposizioni in essere, ma adottando ogni supplemento di attenzione possibile volto alla sicurezza collettiva;
3. La revoca delle precedenti disposizioni, sempre adottate con propria ordinanza, incompatibili con il presente atto.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Sia comunicata al Prefetto di Pordenone, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Sia trasmessa a:

- Al Servizio di Protezione civile Regionale;
- Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena, per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 34 del 04-06-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente: adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia Covid-19 per il Comune di Sesto al Reghena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 19-06-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 713.

Sesto al Reghena, 04-06-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 56 del 28-10-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente: adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia Covid 19 per il comune di Sesto al Reghena

IL SINDACO

Visti:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la "*dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza di è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, che dispone misure attuative dei citati decreti legge 19 e 33 del 2020, con particolare riferimento ai suoi allegati n. 10 e 19 che confermano, quale misura di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro, l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19/10/2020 disciplinante principi e criteri in materia di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione anche al fine di garantire la primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13,18 e 25 ottobre 2020 che sulla scorta dei dati relativi al diffondersi della pandemia ha reintrodotta limitazioni e restrizioni in tutto il territorio nazionale per diversi settori dell'attività;
- le ordinanze n. 34 – 37 – 38 e 39/PC rispettivamente di data 14 e 23 ottobre 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha ulteriormente modificato il regime delle restrizioni conseguenti al crescente numero di contagi relativi all'emergenza epidemiologica in atto;

Dato atto che, con propria precedente ordinanza n. 34 del 04/06/2020 in attuazione alla direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 04/05/2020 e al D.L. 34/2020 meglio definito come "*Decreto rilancio*" è stata disposta l'apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali al fine di adeguare l'attività della struttura alle esigenze dei cittadini e delle imprese, connessa alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali;

Ritenuto di intervenire, modificando la propria precedente ordinanza, anche alla luce degli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, adottando da un lato misure idonee ad evitare che presso gli uffici e servizi comunali si creino assembramenti e dall'altro misure idonee ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti anche in relazione al ruolo di sussidiarietà che l'Ente svolge nei confronti della propria comunità;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'adozione, a partire dal 29 ottobre 2020 e fino a revoca espressa, delle seguenti misure volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell'utenza legate all'emergenza sanitaria COVID-19:
 - a) i Responsabili di Servizio, nell'ambito nella propria autonomia organizzativa, adeguino il lavoro in modalità agile, proprio e dei propri collaboratori, in funzione delle esigenze legate alle attività da rendere in presenza, secondo le disposizioni del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020;
 - b) i dipendenti comunali in servizio sono tenuti ad indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e, nell'arco della giornata, a sanificare ripetutamente le mani con il gel messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - c) L'accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza avverrà **esclusivamente** su appuntamento e dovranno in ogni caso essere privilegiate, ove possibile, forme di l'interlocuzione in modalità telematica a distanza (mail, telefonate, videoconferenze, ecc.);
 - d) La generalità degli uffici comunali (ad eccezione di quelli specificati nei punti successivi) osservino il seguente orario di apertura al pubblico:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Martedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Mercoledì	10.00 – 12.45	16 - 18.15
Giovedì	10.00 – 12.45	
Venerdì	10.00 – 12.45	
Sabato	9.00 – 11.45 (Solo servizi demografici di Palazzo Burovich)	

- e) L'ufficio vigili osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Mercoledì	CHIUSO	CHIUSO
Giovedì	CHIUSO	CHIUSO
Venerdì	10.00 – 12.45	CHIUSO

Sabato	CHIUSO	
---------------	--------	--

- f) La biblioteca civica osservi il seguente orario di apertura, consentendo l'accesso degli utenti secondo i protocolli adottati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Conferenza delle Regioni in vigore e prescindendo dall'obbligatorietà dell'accesso su appuntamento:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	14.30 – 18.30
Martedì	CHIUSO	CHIUSO
Mercoledì	CHIUSO	14.30 – 18.30
Giovedì	CHIUSO	CHIUSO
Venerdì	CHIUSO	14.30 – 18.30
Sabato	9 – 12.00	

- g) l'ufficio commercio osservi il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	10.00 – 12.45	CHIUSO
Mercoledì	10.00 – 12.45	16 - 18.15
Giovedì	CHIUSO	
Venerdì	CHIUSO	
Sabato	CHIUSO	

- h) La Delegazione comunale di Bagnarola, riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento, osservando il seguente orario di apertura:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	8.30 – 13.00	CHIUSO
Mercoledì	8.30 – 13.00	15-18
Giovedì	CHIUSO	CHIUSO
Venerdì	8.30 – 13.00	
Sabato	CHIUSO	

- i) Il Segretariato Sociale delle assistenti sociali del Servizio Sociale dei Comuni riceve solo su appuntamento chiamando nei seguenti giorni e orari:

CENTRALINO UTI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	dal lunedì al venerdì 08.30-12:00 lunedì e giovedì 15:00 – 18:00	0434 - 843411
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------

Residenti a Sesto Capoluogo e Bagnarola	dal lunedì al venerdì 08.30-12:00 lunedì e mercoledì 15:00 – 18:00	Dr.ssa Manuela Venuti 0434/843427
Residenti a Ramuscello	dal lunedì al venerdì 08.30-12:00 lunedì e mercoledì 15:00 – 18:00	Dr.ssa Annalisa Faccio 0434/843421

- j) L'ufficio turistico osservi il seguente orario di apertura, consentendo l'accesso di un solo utente alla volta e prescindendo dall'obbligatorietà dell'accesso su appuntamento:

Giornata/Orario	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	CHIUSO	CHIUSO
Martedì	9-12	15-18
Mercoledì	9-12	15-18
Giovedì	9-12	15-18
Venerdì	9-12	15-18
Sabato	10-12	15-18
Domenica	10-12	15-18

- È obbligatorio per chiunque acceda agli uffici comunali indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e sanificare le mani all'ingresso delle sedi con il gel messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- È fatto obbligo per tutti i destinatari della presente ordinanza rispettare e contribuire a far rispettare il contenuto della stessa, nonché osservare le norme di legge ed i protocolli, anche aziendali, volti alla tutela della salute propria e altrui e alla sicurezza degli ambienti, raccomandando non solo il rispetto delle disposizioni in essere, ma adottando ogni supplemento di attenzione possibile volto alla sicurezza collettiva;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Sia comunicata al Prefetto di Pordenone, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Sia trasmessa a:

- Ai Responsabili di Servizio del Comune di Sesto al Reghena, per il seguito di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 56 del 28-10-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente: adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia Covid 19 per il comune di Sesto al Reghena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 12-11-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 1496.

Sesto al Reghena, 28-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Comune di Sesto al Reghena

COPIA

ORDINANZA N. 58 del 12-11-2020

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e del Gruppo Comunale Volontari di protezione civile.

Premesso che in relazione alle misure valide al 06/11/2020 in tutti i Comuni della regione, a seguito del DPCM del 30/11/2020, la Protezione Civile della Regione ha segnalato l'opportunità di disporre l'attivazione del COC nella fase operativa almeno di "Attenzione" al fine di fronteggiare l'emergenza "CORONAVIRUS " e per dare informazioni e assistenza alla popolazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.L. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile"

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008;

Vista la L.R.64/86 ed in particolare il Piano Comunale di Protezione Civile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti gli "indirizzi operativi per l'emergenza coronavirus COVID-19"

ORDINA

I. L'attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la Sede Municipale sita in Piazza Castello, 1 – Sesto Capoluogo (in sostituzione della sede prevista dal Piano di Emergenza comunale) con le seguenti funzioni:

Funzione	Responsabile
-----------------	---------------------

F1 - Tecnica e di pianificazione	
F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	Referente designato da ASS competente per territorio
F4 – Volontariato	Coordinatore Comunale
F5 - Materiali e mezzi	Coordinatore Comunale
F6 - Trasporti e circolazione	
F7 - Telecomunicazioni	
F8 - Servizi Essenziali	
F9 - Censimento danni a persone e cose	
F13 - Assistenza alla popolazione	Funzionario Comunale

I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si mantengono reperibili e disponibili ad intervenire su chiamata per le vie brevi;

2. L'attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione;

3. Che a norma dell'art.6 della L. 07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il geom. Edi Innocente il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Protezione Civile della Regione (protezione.civile@cetregione.fvg.it) e all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Pordenone.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di
pubblicazione**

ORDINANZA N. 58 del 12-11-2020

Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e del Gruppo Comunale Volontari di protezione civile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 01-12-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 1637.

Sesto al Reghena, 16-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
